

Scuola **Q**uadriennale di **S**pecializzazione in **P**sicoterapia **D**inamica **B**reve

REGOLAMENTO RECUPERO ORE D'ASSENZA

1. Ogni allievo/a all'atto dell'iscrizione alla Scuola Quadriennale di Specializzazione riceve un libretto personale all'interno del quale devono essere indicate tutte le iniziative didattiche, formative, di supervisione e tirocinio alle quali parteciperà durante il percorso quadriennale e che dovranno essere firmate dal docente o dal tutor responsabile del tirocinio.
2. Ferma restando l'obbligatorietà della frequenza, per situazioni del tutto eccezionali è consentito il **20% di assenze sul monte ore annuo** (500 ore), ad esclusione delle 150 ore di tirocinio che devono essere assolutamente svolte: $500 - 150 = 350$ ore.
Pertanto, considerando il 20% di 350 ore, il limite di assenza tollerato corrisponde a **70 ore ANNUE**. Superato tale limite, scatta l'**obbligo** di recupero per le ore eccedenti e relativamente agli insegnamenti persi nell'anno.
3. Vanno recuperate le materie/insegnamenti a cui l'allievo/a è stato/a effettivamente assente, salvo diversi accordi presi con la Direzione.
Le ore di assenza effettuate durante i momenti di Formazione Personale di Gruppo e di Supervisione **non potranno essere recuperate** e verranno commutate in ore di lezioni teorico-pratiche. È data facoltà al Collegio Docenti di valutare modalità di recupero differenti, che verranno comunicate all'allievo/a.
N.B.: Le ore di assenza alla Formazione Personale di Gruppo non potranno essere recuperate con Terapie Individuali private. Le assenze negli incontri di Formazione Personale di Gruppo e di Supervisione devono essere limitate al massimo: la formazione di uno Psicoterapeuta non può prescindere da un accurato e approfondito lavoro su di sé, sulle proprie dinamiche e sugli elementi di fragilità della struttura dell'io.
4. **MODALITÀ DI RECUPERO:**
 - Il piano di recupero deve essere presentato dall'allievo/a che ha superato il 20% di assenze sul monte ore annuo tramite apposito modulo (Modulo RP 01 "Piano Recupero Ore Assenza Psicoterapia") entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le assenze. Il piano di recupero, scaricabile dal sito CISSPAT nell'area riservata di ciascun allievo/a, verrà valutato e approvato dalla Direzione.

- Le ore di recupero dovranno essere inerenti le materie di insegnamento a cui l'allievo/a è stato/a effettivamente assente, ad esclusione delle ore di Formazione Personale di Gruppo e di Supervisione.
 - **Il recupero delle ore di insegnamento è auspicabile avvenga nell'anno successivo a quello in cui l'allievo/a ha superato il limite di ore massime di assenza consentito**, parallelamente al percorso formativo dell'anno in corso o salvo diversi accordi presi con la Direzione. Tale obbligo di recupero viene applicato anche nel caso di assenze effettuate durante il 4° Anno.
 - Il recupero delle ore di assenza deve comunque avvenire entro e non oltre un anno dalla conclusione del quadriennio.
 - **Le ore inserite nel piano di recupero non potranno coincidere con le giornate di lezione previste in calendario nel proprio anno di corso.**
5. Nel caso in cui l'allievo/a non abbia portato a termine tutti i recuperi, la discussione della Tesi conclusiva potrà essere consentita solo previo parere positivo della Direzione; tuttavia il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato solo dopo il completamento del percorso di recupero e il completamento dell'attività di tirocinio.

ALLEGATI:

- Modulo RP 01 "Piano Recupero Ore Assenza Psicoterapia"

IL DIRETTORE

Prof.ssa Marilla MALUGANI